

REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER
PRESTAZIONI PRESSO TERZI – PERSONALE NON DIRIGENTE

FONTI

- Art.43, comma 3, legge 27/12/1997, n.449
- Art.4, comma 2, punto II, lettera a) del CCNL 7/4/1999
- Chiarimenti ARAN nota prot.n.5192 del 24/5/2002, punto 9

Art.1

L'attività presso terzi prestata dall'ASL, con il personale dipendente non dirigente, è consentita con soggetti pubblici o privati previa stipulazione di convenzione con gli stessi che disciplini: la durata della convenzione; la natura della prestazione che dovrà essere dello stesso tipo di quella prestata presso l'ASL AL; i limiti di orario, sia se l'attività è svolta all'interno del debito orario (in orario di servizio), sia se è svolta fuori dal debito orario di lavoro e, in quest'ultimo caso, deve essere considerata la compatibilità con l'articolazione dell'orario di servizio ed il carico di lavoro che comunque non può eccedere le 10 ore settimanali; il costo orario della prestazione.

Art.2

Il compenso per la prestazione presso terzi dovrà essere pagato direttamente all'ASL AL a fronte di emissione fattura.

Art.3

Nel caso la prestazione presso terzi sia svolta in orario di servizio il corrispettivo per la prestazione oraria viene quantificato aumentando del 55% il costo orario del dipendente che la effettua. Tale costo orario è quantificato ai sensi dell'art. 37, commi 2, lettera c) e 4, del CCNL 20 settembre 2001 comprensivo di acconto della retribuzione di produttività, oneri ed IRAP.

Il 5 % dell'incremento del costo copre le spese amministrative sostenute dall'ASL AL. Il ricavo netto per il 50% costituisce economia di bilancio e il rimanente 50% incrementa nell'anno successivo alla prestazione il fondo per il pagamento della retribuzione di produttività collettiva.

Art.4

Nel caso l'attività presso terzi sia svolta fuori dal debito orario il costo minimo della prestazione viene quantificato come di seguito riportato: 1) per i rapporti convenzionali già in essere, secondo le tariffe già concordate; 2) per i rapporti da formalizzare con convenzione la tariffa minima è di € 26,00 per ora di prestazione oltre oneri (23,80%) ed IRAP (8,50%). Detratto il 5% dal corrispettivo della prestazione, trattenuto dall'ASL AL come copertura forfetaria delle spese per l'espletamento del procedimento amministrativo, la somma rimanente, pari al 95%, non essendoci costo del personale da detrarre, viene corrisposta interamente al dipendente che presta l'attività come compenso per la qualità della prestazione individuale.

Art.5

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione. Viene fatto salvo quanto previsto dalle Deliberazioni già assunte.

Alessandria 12/10/2009

PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Gianfranco Ghiazza

NURSING UP *[Signature]*

RSU CGIL *[Signature]* NURSING

UILFP *[Signature]*

PARTE SINDAGALE

SDA - ASD CGIL

UILFPL *[Signature]*

RSU CGIL *[Signature]* UILFP *[Signature]* *[Signature]*